

**REGOLAMENTO SUL
COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ**

INDICE

- Art. 1 – Finalità del presente regolamento
- Art. 2 – Definizione di compostaggio di prossimità
- Art. 3 – Autorizzazioni
- Art. 4 – Ubicazione dell'apparecchiatura
- Art. 5 – Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
- Art. 6 – Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura
- Art. 7 – Descrizione dell'apparecchiatura
- Art. 8 – Gestione dell'apparecchiatura
- Art. 9 - Benefici
- Art. 10 – Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI
- Art. 12 - Verifiche
- Art. 13 – Rinvio

Art. 1

Finalità del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di promuovere la pratica del compostaggio di prossimità al fine di ridurre la quantità di rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico da parte degli abitanti del Comune di Mongiuffi Melia e di limitare gli impatti sull'ambiente e sulla salute pubblica, in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale.

Art. 2

Definizione di compostaggio di prossimità

Il compostaggio locale, definito anche compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annue e destinate esclusivamente al trattamento dei rifiuti raccolti nel Comune dove sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano con il Comune ospitante l'apparecchiatura apposita convenzione per poter conferire presso la stessa.

Il compostaggio di prossimità è una pratica che si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art. 3

Autorizzazioni

La disciplina per l'ottenimento delle autorizzazioni per il compostaggio locale è definita dal comma 7-bis dell'art. 214 del d. lgs. 3 Aprile 2006, n. 152.

Il Comune è il soggetto destinatario della S. C. I. A (segnalazione certificata di inizio attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art. 19 della l. 7 Agosto 1990, n. 241, come modificata dalla l. 7 Agosto 2015, n. 124.

Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve: a) nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve possedere i requisiti previsti dalla legge; b) predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune; c) acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente.

I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le

apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei termini che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.

Inoltre il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annue.

È consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non potrà mai superare quello consentito per legge.

Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfatti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del d. lgs. 29 Aprile 2010, n. 75.

Art. 4

Ubicazione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del Comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia di urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, dalle norme relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al d. lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno dei Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente) al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei Centri Comunali di Raccolta deve restare separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.

La localizzazione dell'apparecchiatura deve essere nota ed accessibile affinché il processo di compostaggio locale sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art. 5

Materiale da introdurre nell'apparecchiatura

Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del d. lgs. 29 Aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento presentato unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività.

I conferimenti diretti da parte dell'utenza o indiretti tramite servizio di raccolta all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifica e controlli finalizzati ad accertare il rispetto del regolamento vigente.

Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi a conferimento sono unicamente quelli compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art. 182 del d. lgs. 3 Aprile 2006, n. 152).

Art. 6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò che non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art.7

Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8

Gestione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato e dotato di specifico attestato rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel settore.

Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale, nel caso in cui il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'Amministrazione Comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.

In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla Società per la regolamentazione dei rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azioni, la quale a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:

- sovrintendere al corretto funzionamento della macchina;
- monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee;
- provvedere alla gestione del biofiltro;
- controllare le caratteristiche del compost prodotto;
- attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi;
- rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o ad altro;
- garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante.

Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione

Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:

- identificare e registrare gli utenti conferenti;
- registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza.

Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.

Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.

Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'azienda che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.

Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9

Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste dal successivo articolo del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal regolamento comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della TARI.

L'intera comunità beneficia dell'attività di compostaggio locale per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto ed al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti esterni.

Art. 10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI

Al fine di ottenere la riduzione TARI, il contribuente deve presentare al Comune destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica di compostaggio apposita istanza, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, in cui deve:

- dichiarare di essere residente nel Comune di Mongiuffi Melia;
- dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale, specificandone l'ubicazione;
- dichiarare di non avere insoluti pregressi in termini di TARI, IMU, TASI o di altri tributi locali;
- impegnarsi ad iniziare e a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste nel presente regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;

- impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;

- dichiarare di conoscere ed accettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento di compostaggio locale, per l'ottenimento della riduzione TARI e per la revoca della medesima;

Acquisita la superiore istanza, il Responsabile dell'Ufficio Tributi comunale, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvede ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI a decorrere dall'anno immediatamente successivo a quello di presentazione dell'istanza ed in misura pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.

Tutta la superiore documentazione è conservata presso l'Ufficio Tributi e costituisce l'unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria e necessario per la realizzazione dei controlli.

L'istanza di cui al primo comma del presente articolo può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare conferente a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI.

Art. 11

Revoca della riduzione TARI

L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, in maniera difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento e/o successivamente impartite dal Comune comporta l'immediata revoca della riduzione TARI. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI, l'utente a cui è stata revocata dovrà presentare nuova istanza con valore dell'anno successivo a quello della revoca.

Le contestazioni emerse dagli accertamenti e dai controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando la proprie osservazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.

Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani. Qualora venga accertato a carico dell'utente il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quelle descritte nei commi precedenti.

Art. 12

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire del bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 13

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina europea, nazionale e regionale in materia.